



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute -NAS DI CATANIA-

o o o

N. 78/1-1 di prot.

Catania, 09.02.2012

OGGETTO: Sicurezza alimentare. Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'art.18 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ALL'ASSESSORATO ALLA SALUTE
DELLA REGIONE SICILIANA DI
-Assessore regionale della Salute -

PALERMO

per competenza:

ALL'ASSESSORATO DELLA SALUTE
Servizio 4 - Dott.ssa Borsellino -

PALERMO

ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARI DI

CATANIA
ENNA
MESSINA

ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICI DI

CATANIA
ENNA
MESSINA

per conoscenza:

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI

CATANIA

1. Il 07.02.2012 è pervenuta a questo N.A.S. Carabinieri la nota dispositiva prot./Servizio 4/ n.10507 datata 07.02.2012 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Servizio 4, Igiene degli Alimenti, di Palermo che dopo un riepilogo normativo da quell'Ufficio interpretato, conclude che "... ferme restando le competenze dell'ASP circa l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004, l'organo preposto a ricevere i rapporti di cui alla legge 689/81 ed emettere l'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa, anche in materia di sicurezza alimentare, è il Sindaco del territorio in cui è stata commessa la violazione."

(Allegato 1, nota dispositiva)

Regione Siciliana A



Assessorato Reg.le della Salute
Nr.0011645 Del 09/02/2012
CI. 31.0 UFFICIO GABINETTO

1

2. L'articolo 2 del decreto legislativo 06.11.2007 n. 193 ad oggetto "Autorità competenti" recita: "" Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, **le autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze**"".

(Allegato 2, stralcio dell'art. 2 decreto legislativo 193/2007)

3. L'articolo 4 del decreto dell'Assessore della Sanità della Regione Siciliana 27 febbraio 2008, (GURS n. 13 del 21.03.2008) ad oggetto "Competenze delle aziende unità sanitarie locali" recita:".....**Le funzioni di autorità competente, demandate alle aziende sanitarie locali dall'art. 2 del decreto legislativo n. 193/2007 sono esercitate dai direttori dei dipartimenti di prevenzione medico e veterinario o dalle corrispettive articolazioni, che possono a loro volta delegare tali funzioni agli Uffici preposti territorialmente competenti. Essi, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di cui al capo 2 del regolamento CE n. 882/2004 e adottano le misure e le azioni di cui agli artt. 54 e 55 del medesimo regolamento**"".

(Allegato 3, stralcio articolo 4 DARS 27.02.2008)

4. L'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana con parere Pos.2 prot. N. /163.11.09 ad oggetto "Controlli in materia di sicurezza alimentare – Autorità competente e sanzioni" nel rispondere al quesito posto al Dipartimento per le attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Sanità di Palermo, conclude il riepilogo normativo con il seguente parere indicato al punto 3- :

"....Ciò premesso, l'art. 2 del d. lgs. 193/2007 – come già detto – indica le autorità competenti alla vigilanza ed al controllo dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza alimentare (cui è legata l'applicazione della sanzione a seguito dell'accertamento di avvenute violazioni) e tra queste non figura il sindaco. Di contro l'Autorità competente, ex art. 17 della l. 689/81, è "l'ufficio regionale competente". In tal senso giurisprudenza costante ha chiarito che nelle materie di competenza delle Regioni l'individuazione dell'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 689/81 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della stessa legge, in base all'ordinamento regionale. (v. per tutte Cass. I, sent. 1625 del 1995). Ora, con riferimento alla sicurezza alimentare in discorso, la prescrizione di cui all'art. 2 del d. lgs. 193/2007 è confortata dalla distribuzione operata dall'ordinamento regionale delle

funzioni in materia di igiene e sanità pubblica (D.A. 11469/94 e 13306/94) da cui risulta intestata alle unità sanitarie locali la competenza riferita alle materie oggetto dei regolamenti comunitari riguardati dal d. lgs. 193/2007. Pertanto gli scritti difensivi vanno inviati all'Azienda sanitaria, autorità competente a valutarli al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa.”

5. Secondo il principio di gerarchia delle fonti del diritto la nota dispositiva prot./Servizio 4/ n.10507 datata 07.02.2012 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Servizio 4, Igiene degli Alimenti, di Palermo, la quale indica il sindaco quale autorità competente a ricevere il rapporto, non può avere applicazione, essendo di rango minore rispetto alla legge nazionale ed al decreto assessoriale regionale che stabiliscono autorità competenti a ricevere il rapporto i Capi dei Dipartimenti Veterinari e Medici delle Aziende sanitarie provinciali.
6. Nella nota dispositiva dirigenziale a firma della Dott.ssa Lucia Borsellino di cui al punto

1. :

- non viene fatta menzione del decreto assessoriale regionale di cui al punto 3 ignorando un atto avente forza di legge proveniente dal proprio vertice;

- viene citata la lettera n. 557/ST/201.600/S.12/ datata 26.05.2010 del Ministero dell'Interno che ha per oggetto: “Quesito inerente ai poteri di accertamento delle violazioni in materia igienico sanitaria da parte degli appartenenti alla polizia municipale” e si riferisce all'art. 13, comma 4, della Legge 689/81 il quale recita “All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi,”

Significando che la polizia giudiziaria può accertare anche le violazioni di cui al comma 1 dell'art. 13 l. 689/81 e cioè quelle per le quali in via ordinaria l'accertamento è demandato agli organi addetti al controllo su una determinata materia. Pertanto, si condivide quanto affermato nella nota ministeriale quando indica che le norme del c.d. pacchetto igiene non rappresentano norma speciale derogatoria dell'accennato principio generale sancito dall'art. 13, comma 4, l. 689/81, considerando, comunque, che tale Dicastero è competente per gli Ufficiali di P.G. ma non per la materia del c.d. pacchetto igiene (vedasi art. 2 d. lgs 193/2007 e principio di competenza) e si tratta sempre di una nota e non di un atto avente forza di legge su cui poter fondare un simile cambiamento;

- riguardo al menzionato art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, si riporta la considerazione dell'Ufficio Legale regionale di cui al punto 4 : “Ora, con riferimento

alla sicurezza alimentare in discorso, la prescrizione di cui all'art. 2 del d. lgs. 193/2007 è confortata dalla distribuzione operata dall'ordinamento regionale delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica (D.A. 11469/94 e 13306/94) da cui risulta intestata alle unità sanitarie locali la competenza riferita alle materie oggetto dei regolamenti comunitari riguardati dal d. lgs. 193/2007". Ne consegue che le competenze dei Sindaci dei comuni, assegnate in attesa del riordino degli uffici periferici dell'assessorato regionale, è terminata con l'avvenuto riordino indicato dall'Ufficio legale.

- circa la disposizione "...ferme restando le competenze dell'ASP circa l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004, l'organo preposto a ricevere i rapporti di cui alla legge 689/81 ed emettere l'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa, anche in materia di sicurezza alimentare, è il sindaco del territorio....." ne conseguirebbe che l'ASP sarebbe titolata ad emettere provvedimenti urgenti di cui all'art. 54 reg. (CE) 882/2004 ed il Sindaco del comune competente a ricevere il rapporto, smembrando il procedimento amministrativo e gli elementi di valutazione dei fatti;

7. Si ritiene che le disposizioni date con la suddetta direttiva risultano contrarie alla vigente normativa, per i motivi sopra indicati, e si ritiene che, se applicate, avranno conseguenze negative sui procedimenti amministrativi instaurati con conseguente danno all'erario. Infatti, in sede di opposizione presso i Giudici di Pace, con la contestazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto, potranno essere inficiati i relativi procedimenti amministrativi con vittoria delle parti oppponenti.

Questo N.A.S. Carabinieri, in attesa di chiarimenti al riguardo e per le motivazioni sopra riportate ritiene legittimo continuare a trasmettere i rapporti amministrativi all'Azienda unità sanitaria locale di competenza.

8. Si prega codesto Assessorato di intervenire con urgenza in tema di autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981, al fine di evitare possibili futuri danni all'erario.

IL COMANDANTE
(Luogotenente ~~Paolo~~ Palermo)